



Realmente Amici

ASSICURAZIONE ANIMALI DOMESTICI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **REALE
MUTUA**

TOGETHER MORE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE REALMENTE AMICI

**Mod. 5173 FUR
Ed. 06/2020**

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA STRADALE, PER L'ABITAZIONE E LA SALUTE – 24 ore - 7 giorni su 7	800 092 092
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20	800 320 320
SERVIZIO ARAGTEL (Consulenza legale) – lun - gio 9-13 / 14-17; ven 9-13	800 508 008

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile. L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

Milioni di persone in Italia hanno scelto di allargare il proprio nucleo familiare, accogliendo in casa uno o più animali domestici. Cani e gatti sono, così, diventati parte integrante della famiglia.

Reale Mutua ha quindi pensato a **Realmente Amici**, la soluzione assicurativa per i proprietari di cani e gatti che vogliono prendersene cura senza per questo dover sostenere spese elevate.

Realmente Amici consente di tutelare il patrimonio familiare da possibili esborsi economici derivanti dall'proprietà e dalla gestione dei propri amici a quattro zampe.

Grazie alla garanzia Assistenza, sempre attiva, è possibile contare su utili prestazioni che agevolano la gestione degli animali domestici in situazioni di emergenza. È, inoltre, possibile accedere ad un network di strutture veterinarie beneficiando di tariffe agevolate.

Tuttavia, le spese veterinarie, in caso di infortunio o malattia, possono risultare molto elevate, motivo per cui **Realmente Amici** prevede la possibilità di attivare la sezione Perdite Pecuniarie, disponibile in una garanzia base e una garanzia aggiuntiva, che integra la precedente.

Attivando la garanzia base è previsto il rimborso delle spese veterinarie sostenute in caso di intervento chirurgico reso necessario da infortunio, malattia o parto cesareo. Sono comprese anche visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici nei 40 giorni precedenti e successivi all'intervento chirurgico.

È possibile estendere la copertura anche alle altre tipologie di spese veterinarie sostenute a seguito di infortunio o malattia non collegate ad un intervento chirurgico, come ad esempio le spese per ricoveri e day hospital e quelle per visite, esami ed accertamenti diagnostici in assenza di ricovero.

Per i proprietari di cani e gatti non può poi mancare la possibilità di attivare la garanzia Responsabilità Civile, indispensabile per far fronte ad eventuali richieste di risarcimento per i danni accidentalmente provocati dall'animale ad altre persone o alle loro proprietà.

La copertura può poi essere ulteriormente completata con la garanzia Tutela Legale, che consente di beneficiare del supporto legale necessario in caso di vertenza legate alla proprietà o alla custodia del cane o del gatto.

Una soluzione specifica per prendersi cura al meglio di tutti gli amici a quattro zampe della famiglia: con **Realmente Amici**, infatti, si possono assicurare fino a cinque animali. Il tutto con un'unica polizza.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

GLOSSARIO	6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	10
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	10
 2 DURATA DELLA COPERTURA	10
 3 DISDETTA E RECESSO	11
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	12
 5 ALTRE INFORMAZIONI	13
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE	14
 6 CHE COSA POSSO ASSICURARE	14
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	15
 8 CHE COSA NON È ASSICURATO	16
 9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	17
 10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	18
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	21
 11 CHE COSA POSSO ASSICURARE	21
 12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	22
 13 CHE COSA NON È ASSICURATO	23
 14 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	24
 15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	25

INDICE

SEZIONE TUTELA LEGALE	26
 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE	27
 17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	28
 18 CHE COSA NON È ASSICURATO	29
 19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	30
 20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	30
SEZIONE ASSISTENZA	32
 21 CHE COSA POSSO ASSICURARE	32
 22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	34
 23 CHE COSA NON È ASSICURATO	34
 24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	35
 25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	35
ARTICOLI DI LEGGE	37

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

Qui trovi le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sul modulo di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

GLOSSARIO

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Banca dati nazionale che raccoglie i dati delle anagrafi territoriali relativamente agli *animali d'affezione*.

ANFI

Associazione Nazionale Felina Italiana. Unico organo autorizzato alla gestione del libro genealogico del gatto di razza dallo Stato italiano con D.M. del 09.06.2005.

ANIMALE

Cane o gatto di proprietà dell'*Assicurato* o di un componente del suo *nucleo familiare*, identificato sul *modulo di polizza*.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un *evento* previsto in garanzia dall'*assicurazione*.

BLUE ASSISTANCE

Blue Assistance S.p.A.. È la società di servizi, facente parte del Gruppo Reale Mutua, che provvede, per conto della stessa, alla gestione delle convenzioni con le strutture veterinarie e i medici *veterinari* e alla liquidazione dei *sinistri*.

CANI A RISCHIO ELEVATO DI AGGRESSIVITÀ

- Cani iscritti nel registro dei Servizi *veterinari* ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 03/03/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- Cani appartenenti ad una delle seguenti razze, o ad incroci con esse ottenute: American Bulldog, American Staffordshire Terrier, Briard, Bull Terrier, Bullmastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Pitt Bull, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tibetan Mastiff, Tosa Inu Giapponese.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di *Blue Assistance* S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), fax.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*.

COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli *animali*.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Con riferimento agli *animali*:

- Degenza diurna in struttura veterinaria, attestata da *documentazione veterinaria*.

Con riferimento alle persone (per la garanzia Assistenza):

- *Struttura sanitaria* autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DAY HOSPITAL VETERINARIO

Degenza diurna in struttura sanitaria veterinaria.

DOCUMENTAZIONE VETERINARIA

Cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all'individuazione dell'*animale* identificato sul *modulo di polizza*, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell'*intervento chirurgico*, sintesi dell'*intervento chirurgico*, dimissioni, documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi referti, con indicazione della data della loro effettuazione.

ENCI

Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Associazione italiana che si occupa della catalogazione delle razze canine presenti in Italia e dell'organizzazione e gestione di eventi nazionali e internazionali di sport cinofili.

EVENTO

L'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

FASE GIUDIZIALE

La fase della *vertenza* che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE

La fase della *vertenza* finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le *Parti*, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FRANCHIGIA

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.



Esempio di applicazione della *franchigia*

- *Franchigia* = € 100
- *Danno* = € 750
- *Danno indennizzato all'Assicurato* = € 650

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua all'*Assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INTERVENTO CHIRURGICO

Atto terapeutico realizzato mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

LIBRETTO SANITARIO

Documento, rilasciato da medico *veterinario* autorizzato all'esercizio della professione, contenente gli estremi identificativi dell'*animale* e la sua storia sanitaria (eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti ed eventi simili), comprese le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

LIMITE DI RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a una determinata garanzia; esso non va comunque ad incrementare il *massimale* o la somma assicurata se prevista. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per *sinistro*, anche per *annualità assicurativa*.



Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo/risarcimento

Limite di indennizzo/risarcimento = € 1.500 insieme a *scoperto* = 10% con il minimo di € 100;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 (750 – *scoperto* minimo di € 100 = € 650) poiché rimane a carico dell'*Assicurato* lo *scoperto* minimo di € 100; non opera il *limite di indennizzo/risarcimento*
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'*Assicurato* = € 1.500 poiché opera dapprima lo *scoperto* del 10% (2.500 – 10% = € 2.250) e successivamente il *limite di indennizzo/risarcimento* (€ 1.500).

MALATTIA

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'*Assicurato* o dell'*animale*, non dipendente da *infortunio*.

MASSIMALE

La somma, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

Per la Sezione ASSISTENZA: la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua eroga le prestazioni.

MICROCHIP

Dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, il *massimale*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti*.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente *more uxorio*) del *Contraente* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERITO

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

REATO

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

RESIDENZA

Luogo nel territorio della Repubblica Italiana in cui l'*Assicurato* ha stabilito la dimora abituale.

RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in day hospital/day surgery.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'*Assicurato* sia responsabile.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SCOPERTO

La parte di danno, espressa in percentuale, che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che, in un giudizio civile, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, che a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

Spese del processo o processuali che:

- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

STRUTTURA SANITARIA VETERINARIA CONVENZIONATA

Ospedale, clinica o ambulatorio veterinario, regolarmente autorizzati dall'Autorità competente al *ricovero* ed alla cura di *animali* e convenzionati con *Blue Assistance*.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra *Assicurato* e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

VETERINARIO

Medico abilitato in base alle leggi vigenti all'esercizio della medicina veterinaria.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*



1. OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE*/ASSICURATO

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo* e la cessazione della *polizza*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della *polizza* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare *comunicazione* a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.



2. DURATA DELLA COPERTURA

2.1 DURATA DELLA COPERTURA

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.



Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del premio

Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sul *modulo di polizza* per l'effetto dell'*assicurazione*: 28 maggio

- prima rata di *premio* pagata contestualmente all'emissione = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di *premio* pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.

2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha durata annuale e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata sul *modulo di polizza*. Qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante *comunicazione* da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* è prorogata per una durata uguale di un anno e così ad ogni successiva scadenza. Qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.

Resta tuttavia fermo che al compimento del decimo anno di età di uno degli *animali* identificati sul *modulo di polizza*, l'*assicurazione* non può essere ulteriormente rinnovata ma cessa alla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età. Per proseguire la copertura assicurativa in favore degli altri eventuali *animali* identificati sul *modulo di polizza*, dovrà essere emesso un nuovo contratto in sostituzione di quello in corso.



3. DISDETTA E RECESSO

3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

È possibile disdire l'*assicurazione* inviando *comunicazione* 30 giorni prima della scadenza indicata sul *modulo di polizza*.

3.2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua o il *Contraente* possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.



4. INFORMAZIONI SUL PREMIO

4.1 ONERI FISCALI

Il *premio* è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

4.2 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del *modulo di polizza*)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT. Mentre il *premio di polizza* sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del *premio* il *Contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il *premio*, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le *franchigie*, verranno comunque aumentati del 2%.



5. ALTRE INFORMAZIONI

5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

5.3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5.4 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

La presente copertura assicurativa opera per gli *animali* identificati sul *modulo di polizza*, che convivano stabilmente con l'*Assicurato* o un componente del suo *nucleo familiare*, con esclusione pertanto di *animali* che vengano per qualsiasi motivo utilizzati nello svolgimento o come ausilio in attività professionali o di carattere remunerativo, con la sola eccezione del cane guida utilizzato per accompagnare persone non vedenti o persone disabili facenti parte del *nucleo familiare*.

Occorre inoltre che gli *animali*:

1. al momento della sottoscrizione della *polizza* abbiano un'età compresa tra i 2 mesi compiuti e i 10 anni non compiuti;
2. siano iscritti all'*Anagrafe degli Animali di Affezione*;
3. siano dotati di *microchip*;
4. siano registrati con *libretto sanitario* emesso da un medico *veterinario*, regolarmente iscritto all'albo professionale ed autorizzato all'esercizio della professione;
5. siano in possesso dei requisiti previsti dalle dichiarazioni del *Contraente* presenti sul *modulo di polizza* e relative allo stato di salute.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*. In caso di *sinistro* verranno applicati *scoperti e massimale* previsti nella Sezione, salvo diversa indicazione sul *modulo di polizza*.



6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* i costi *veterinari* conseguenti al verificarsi di uno degli eventi sottoindicati:

A. INTERVENTI CHIRURGICI (sempre operante)

Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 8.1 "Rischi Esclusi" della presente Sezione, rimborsa all'*Assicurato* – in qualità di proprietario degli *animali* identificati sul *modulo di polizza* - ed entro il limite del *massimale* previsto per *sinistro* ed *annualità assicurativa* – le spese sostenute in caso di *intervento chirurgico* reso necessario da *infortunio*, *malattia* o parto cesareo:

- per esami, visite, analisi ed accertamenti diagnostici effettuati nei 40 giorni precedenti l'*intervento chirurgico* e nei 40 giorni ad esso successivi. In tale periodo successivo sono altresì comprese le spese per agopuntura e osteopatia, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal *veterinario*;
- durante il *day hospital veterinario* o il periodo di *ricovero* per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati dal *veterinario* o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla struttura sanitaria veterinaria, rette di degenza, *assistenza* e cure;
- per onorari del *veterinario* e dei suoi assistenti che abbiano preso parte all'*intervento chirurgico*, costi di sala operatoria e del materiale utilizzato nell'intervento, comprese le protesi applicate durante l'*intervento chirurgico*.

Per ogni *sinistro*, inteso come l'*infortunio*, la *malattia* o il parto cesareo, che ha determinato gli esborsi di cui sopra, è prevista l'applicazione di uno *scoperto* del:

1. 20% con il minimo di € 100 nel caso in cui l'*Assicurato* si sia rivolto ad una struttura sanitaria veterinaria non convenzionata oppure si sia rivolto a una *struttura sanitaria veterinaria convenzionata* senza preventivo utilizzo del servizio www.mynet.blue;
2. 10% con il minimo di € 100 nel caso in cui l'*Assicurato* si sia rivolto ad una *struttura sanitaria veterinaria convenzionata* previo utilizzo del servizio www.mynet.blue e relativa stampa del voucher.

L'elenco delle *strutture veterinarie convenzionate*, nonché il voucher [mynet.blue](http://www.mynet.blue), sono a disposizione nel sito internet www.mynet.blue. Le modalità di accesso sono descritte nella Sezione Assistenza, nel paragrafo dedicato al SERVIZIO NON ASSICURATIVO – MYNET VETERINARIA. In alternativa tali informazioni sono reperibili presso l'agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, i cui riferimenti sono indicati sul *modulo di polizza*.

B. SPESE VETERINARIE (garanzia facoltativa)

Reale Mutua, in aggiunta alle garanzie previste dalla lettera A "INTERVENTI CHIRURGICI" e fermo quanto previsto al punto 8.1 "Rischi Esclusi" della presente Sezione, rimborsa all'Assicurato – in qualità di proprietario degli animali identificati sul modulo di polizza ed entro il massimale previsto per sinistro ed annualità assicurativa – le spese sostenute a seguito di infortunio o malattia, senza intervento chirurgico nei seguenti casi:

- in assenza di ricovero o day hospital veterinario: agopuntura, osteopatia, visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi prescritti dal veterinario per la cura dei postumi dell'infortunio o della malattia;
- in caso di ricovero o day hospital veterinario: rette di degenza, esami e medicinali forniti dalla struttura sanitaria veterinaria; assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione;
- accertamenti diagnostici, visite, esami ed analisi sostenuti nei 40 giorni precedenti al ricovero o al day hospital veterinario e nei 40 giorni successivi ad esso. Nei 40 giorni successivi al ricovero o day hospital veterinario sono comprese altresì le spese per agopuntura, osteopatia, trattamenti fisioterapici e rieducativi prescritti dal veterinario.

Le spese di cui sopra vengono rimborsate con applicazione di uno scoperto per ogni sinistro:

1. 20% con il minimo di € 50 nel caso in cui l'Assicurato si sia rivolto ad una struttura sanitaria veterinaria non convenzionata oppure si sia rivolto a una struttura sanitaria veterinaria convenzionata senza preventivo utilizzo del servizio www.mynet.blue;
2. 10% con il minimo di € 50 nel caso in cui l'Assicurato si sia rivolto ad una struttura sanitaria veterinaria convenzionata previo utilizzo del servizio www.mynet.blue e relativa stampa del voucher.

L'elenco delle strutture veterinarie convenzionate, nonché il voucher mynet.blue, sono a disposizione nel sito internet www.mynet.blue. Le modalità di accesso sono descritte nella Sezione Assistenza, nel paragrafo dedicato al SERVIZIO NON ASSICURATIVO – MYNET VETERINARIA. In alternativa tali informazioni sono reperibili presso l'agenzia alla quale è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono indicati sul modulo di polizza.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



7.1 DECORRENZA DELLA COPERTURA E TERMINI DI ATTESA

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:

- del 7° giorno successivo a quello di effetto della polizza in caso di infortunio; tale termine si intende elevato a 30 giorni in caso di lesione/rottura del legamento crociato o del menisco;
- del 30° giorno successivo a quello di effetto della polizza in caso di malattia;
- del 180° giorno successivo a quello di effetto della polizza in caso di malattie che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non noti al momento della stipulazione.

In caso di ricovero, intervento chirurgico o di altre prestazioni veterinarie previste in polizza verificatisi in uno dei periodi di attesa suindicati, non verrà rimborsata alcuna somma.

Qualora la copertura assicurativa sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza in essere con Reale Mutua riguardante gli stessi animali identificati sul modulo di polizza e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24.00:

- del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie ed il massimale previsto dalla stessa;
- del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse garanzie ed al maggiore massimale più elevato previsto dalla stessa.

7.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

7.3 RIDEFINIZIONE ANNUA DEL PREMIO PER ETÀ DELL'ANIMALE ASSICURATO

Il premio della garanzia facoltativa Spese Veterinarie della presente Sezione viene determinato in funzione della tipologia, razza, taglia (in età adulta) ed età degli animali assicurati identificati sul modulo di polizza e rideterminato ad ogni scadenza annua al crescere dell'età degli anzidetti.

Qualora il contratto sia riferito a più di un animale al premio complessivo della Sezione Perdite Pecuniarie - risultante dalla sommatoria dei premi finiti per singolo animale - verrà applicata una riduzione del premio in misura percentuale, che varia in funzione del numero di animali assicurati:

- 20% del premio in caso di polizza che assicuri 2 animali;
- 25% del premio in caso di polizza che assicuri 3 animali;
- 30% del premio in caso di polizza che assicuri 4 animali;
- 35% del premio in caso di polizza che assicuri 5 animali.

Il premio così risultante non tiene conto di eventuali sconti indicati sul modulo di polizza e/o di quanto disposto nel punto 4.2 "Indicizzazione del contratto".

7.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Reale Mutua rinuncia in favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'incidento subito dall'animale assicurato.

7.5 MASSIMALE

In nessun caso Reale Mutua sarà tenuta a rimborsare un importo superiore al massimale indicato sul modulo di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, a prescindere dal numero degli animali assicurati.

8. CHE COSA NON È ASSICURATO



8.1 RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non opera per le perdite pecuniarie – spese o costi – conseguenti a:

- malattie, malformazioni o difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto e/o che abbiano reso necessarie cure e/o accertamenti medici prima della stipulazione del contratto o riferibili a fattori ereditari;
- paradontopatie;
- cure dentarie se non conseguenti ad infortunio;
- gravidanza e parto spontaneo;
- sterilizzazione e castrazione preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- acquisto di vaccini e antiparassitari;

- G. acquisto di medicinali, salvo quelli previsti nella garanzia base al punto 6.1 lett. A "Interventi chirurgici";
- H. controlli di routine/esami preventivi;
- I. *interventi chirurgici* destinati a modificare la morfologia dell'*animale* identificato sul *modulo di polizza* o non finalizzati a scopi curativi, come ad esempio taglio della coda e/o delle orecchie, recisione delle corde vocali ed altri interventi di chirurgia plastica o estetica;
- J. *infortuni* derivanti dall'impiego dell'*animale* ad attività venatoria;
- K. *infortuni* accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'*ENCI* e dall'*ANFI*);
- L. *infortuni* avvenuti e comunque diagnosticati prima dell'attivazione della *polizza* intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli *infortuni* medesimi;
- M. Filariosi, Leishmaniosi;
- N. rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti;
- O. cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi per i cani;
- P. qualsiasi uso dell'*animale* in violazione leggi in vigore (ad es.: maltrattamenti, spettacoli e/o manifestazioni vietate, combattimenti);
- Q. dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei componenti del suo *nucleo familiare*, nonché delle persone a cui è stato affidato l'*animale*.



9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E SCOPERTI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *scoperti* e *massimale* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

9.1 RIEPILOGO DI SCOPERTI E MASSIMALE

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* opera per *sinistro* ed *annualità assicurativa* congiuntamente per tutte le garanzie prestate nella presente Sezione indipendentemente dal numero di *animali* assicurati.

PUNTO 6.1 rischio assicurato		SCOPERTO
6.1.A.1	<i>Interventi chirurgici</i> non effettuati in struttura sanitaria veterinaria non convenzionata	20% minimo € 100
6.1.A.2	<i>Interventi chirurgici</i> effettuati in <i>struttura sanitaria veterinaria convenzionata</i>	10% minimo € 100
6.1.B.1	Spese veterinarie non sostenute in struttura sanitaria veterinaria non convenzionata	20% minimo € 50
6.1.B.2	spese veterinarie sostenute in <i>struttura sanitaria veterinaria convenzionata</i>	10% minimo € 50



10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

10.1 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, in caso di *sinistro* deve:

darne avviso per iscritto mediante *comunicazione* all'agenzia di Reale Mutua alla quale è assegnata la *polizza* entro 10 giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., indicando le cause che hanno determinato il *sinistro*. La denuncia dovrà essere successivamente corredata dai seguenti documenti:

- copia del *libretto sanitario* dell'*animale* e dei documenti da cui risulti il codice *microchip* e dell'iscrizione all'*Anagrafe degli Animali da Affezione*;
- la relazione veterinaria, le cartelle cliniche in caso di *ricovero* o *day hospital veterinario* e/o le certificazioni mediche complete ed integrate dai referti degli accertamenti, dei trattamenti, dalle prescrizioni e dalle cure in genere, eventualmente precedenti e successivi alla prestazione in garanzia ed attinenti al *sinistro*;
- gli scontrini fiscali, le fatture e/o le ricevute fiscali regolarmente pagate. La struttura sanitaria veterinaria dovrà indicare sul giustificativo di spesa i dati identificativi dell'*animale* compreso il codice del *microchip* attribuito allo stesso.
- ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l'*infortunio* o la *malattia* denunciata.

L'Assicurato deve inoltre consentire a Reale Mutua accertamenti, visite e controlli *veterinari* sull'*animale* nonché ogni eventuale accertamento necessario.

Reale Mutua si riserva inoltre la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dal *Contraente* in sede di sottoscrizione della *polizza*.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 C.C. – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio".

10.2 CRITERI DI LIQUIDAZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il rimborso dei costi sostenuti verrà effettuato a seguito della presentazione - nel rispetto delle modalità di cui all'art. 10.1 "Cosa fare in caso di *sinistro*" - della richiesta di rimborso.

Il pagamento viene sempre effettuato a cura ultimata.

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Reale Mutua determina il rimborso che risulta dovuto, ne dà *comunicazione* agli interessati e provvede al pagamento entro 15 giorni da quest'ultima.

Reale Mutua provvede a restituire all'Assicurato gli originali delle notule, distinte e ricevute, previa apposizione della data e degli estremi della liquidazione.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale degli scontrini, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, Reale Mutua effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, salvo quanto previsto dal punto 7.4 "Rinuncia al diritto di surrogazione" della Sezione Perdite Pecuniarie, ferma l'applicazione dello *scoperto* e relativo minimo previsto ed entro il *massimale* previsto dalla presente Sezione.

10.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del rimborso è concordato direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con l'*Assicurato* o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura veterinaria sull'importo offerto a titolo di *indennizzo* o sull'indennizzabilità del *sinistro*, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, le *Parti* possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di *Veterinari*: un medico *veterinario* nominato da Reale Mutua ed uno dall'*Assicurato* con apposito atto unico. I due medici *veterinari* devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo medico *veterinario* interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun medico *veterinario* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se l'*Assicurato* o la Reale Mutua non provvede alla nomina del proprio medico *veterinario* o se i medici *veterinari* non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di uno solo di essi, sono demandate al Consiglio dell'Ordine dei *Veterinari* avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei *Veterinari* definisce se ed in quale misura è dovuto l'*indennizzo* a norma e nei limiti delle condizioni di *polizza*.

Il Collegio dei *Veterinari* risiede nel Comune più vicino al luogo di *residenza* dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il *veterinario* da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo *veterinario*.

10.4 MANDATO DEI PERITI

I medici *veterinari* quali periti devono:

- 1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3 verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*;
- 4 verificare la documentazione prodotta;
- 5 procedere alla stima ed alla liquidazione del rimborso spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dal Collegio dei *Veterinari* i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Reale Mutua ed una per l'*Assicurato*. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per entrambi i soggetti, i quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La decisione del Collegio dei *Veterinari* è valida anche se uno dei *veterinari* si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri componenti del Collegio nel verbale definitivo.

I medici *veterinari* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Reale Mutua si impegna a pagare quanto spettante all'*Assicurato* entro 15 giorni dall'esito della procedura.

10.5 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Fermo il disposto del punto 5.2 "Altri contratti assicurativi", Reale Mutua ha diritto di farsi rilasciare dal *Contraente* copia della *polizza* stipulata con altre Società e può recedere dalla *polizza* dandone *comunicazione* al *Contraente*.

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore il rimborso dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. In tal caso – escluso dal conteggio il rimborso dovuto dall'assicuratore insolvente – Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione del rimborso calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

10.6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno o altera dolosamente gli elementi probatori del *sinistro*, perde il diritto all'*indennizzo*.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*. In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nella Sezione, salvo diversa indicazione sul *modulo di polizza*.



11. CHE COSA POSSO ASSICURARE

11.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, nei limiti del *massimale* e nei termini della garanzia di seguito descritta, tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose* in conseguenza di un fatto accidentale.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un *sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione.

11.2 GARANZIA PROPRIETÀ, CUSTODIA E CONDUZIONE DELL'ANIMALE

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 11.1 "Rischio assicurato", per danni derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione dell'*animale*.

Con riferimento ai danni a *cose*, la garanzia opera con applicazione di una *franchigia* di € 100 ove non sia diversamente indicato.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Responsabilità Civile per i danni di seguito elencati:

A. Lesioni personali causate dall'*animale* ai figli dell'*Assicurato* minori di 14 anni, da cui derivi una invalidità permanente di grado superiore al 15%. La presente garanzia opera con il *limite di risarcimento* di € 100.000 per *annualità assicurativa* ed – entro tale limite – comprende le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

B. Lesioni personali causate dall'*animale*:

- alla persona, esterna al *nucleo familiare*, che lo tiene temporaneamente in custodia a titolo gratuito;
- all'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare durante lo svolgimento delle proprie mansioni per conto dell'*Assicurato*;

da cui derivi una invalidità permanente di grado superiore al 15%. La presente garanzia opera con il *limite di risarcimento* di € 100.000 per *annualità assicurativa* e – entro tale limite – comprende le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

C. Danni provocati dall'*animale* quando si trova sotto la responsabilità:

- della persona esterna al *nucleo familiare*, che tiene temporaneamente in custodia l'*animale* a titolo gratuito;
- dell'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare durante lo svolgimento delle proprie mansioni per conto dell'*Assicurato*;

per il periodo dell'affidamento e limitatamente a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'*animale*. Non rientrano in copertura i danni a *cose*.

- D. Danni causati dall'*animale* durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza. Limitatamente ai danni a *cose*, la presente garanzia opera con applicazione di una *franchigia* di € 250 e con il *limite di risarcimento* di € 2.500 per *sinistro*.
- E. Danni causati da cane a rischio elevato di aggressività. La presente garanzia opera con applicazione di uno *scoperto* 10% con il minimo di € 1.000 e con il *limite di risarcimento* di € 100.000 per *annualità assicurativa*.

11.3 SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie di cui ai punti 11.2 "Garanzia proprietà, custodia e conduzione dell'*animale*" sono prestate a favore:

- A. dell'*Assicurato*, proprietario dell'*animale*, e dei componenti del *nucleo familiare*;
- B. degli addetti ai servizi domestici / collaboratori familiari che abbiano in custodia l'*animale* durante lo svolgimento delle loro mansioni, limitatamente a quanto previsto dal punto 11.2.C;
- C. delle persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge, conviventi e non conviventi;
- D. delle persone che abbiano temporaneamente in custodia l'*animale* a titolo gratuito, limitatamente a quanto previsto dal punto 11.2.C;
- E. dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio;
- F. dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.

12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



12.1 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera in tutto il mondo.

12.2 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO - PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di risarcimento*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la Responsabilità Civile di più *Assicurati*.

13. CHE COSA NON È ASSICURATO



13.1 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerate terzi:

- A. le persone la cui responsabilità è coperta dall'*assicurazione* salvo quelle indicate al punto 11.2 "Garanzia proprietà, custodia e conduzione dell'*animale*" alla lettera B (la persona esterna al nucleo familiare che tiene temporaneamente in custodia l'*animale*, l'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare);
- B. genitori e figli dell'*Assicurato* salvo quanto previsto al punto 11.2 "Garanzia proprietà, custodia e conduzione dell'*animale*" lettera A (lesioni personali ai figli dell'*Assicurato* minori di 14 anni).

13.2 RISCHI ESCLUSI

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- A. alle cose che l'*Assicurato* e i suoi familiari conviventi abbia in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- B. derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti, imbarcazioni e navi a motore e dall'impiego di aeromobili;
- C. conseguenti all'esercizio di attività professionali o comunque retribuite, comprese quelle di allevamento;
- D. da impiego dell'*animale* con modalità proibite dalla legge;
- E. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- F. conseguenti ad uso professionale dell'*animale*;
- G. ad altri *animali* di proprietà dell'*Assicurato* o dei suoi familiari conviventi;
- H. provocati dagli *animali* mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per *animali*;
- I. da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'*animale*;
- J. che l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà con altri soggetti non assicurati con il presente contratto;
- K. causati da atti dolosi dell'*Assicurato*; sono tuttavia compresi gli atti dolosi commessi da persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di risarcimento* pari al *massimale*.

PUNTO 11.2 GARANZIA PROPRIETÀ, CUSTODIA E CONDUZIONE DELL'ANIMALE		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
11.2	Danni a cose	€ 100		
11.2.A	Lesioni personali causate dall' <i>animale</i> ai figli dell' <i>Assicurato</i> minori di 14 anni			€ 100.000 per <i>annualità assicurativa</i>
11.2.B	Lesioni personali causate dall' <i>animale</i> alla persona, esterna al <i>nucleo familiare</i> che lo tiene temporaneamente in custodia e/o all'addetto ai servizi domestici / collaboratore familiare			€ 100.000 per <i>annualità assicurativa</i>
11.2.C	Danni a cose causati dall' <i>animale</i> durante la partecipazione a fiere, gare, mostre	€ 250		€ 2.500 per <i>sinistro</i>
11.2.D	Danni causati da <i>cane a rischio elevato di aggressività</i>		10% con il minimo di € 1.000	€ 100.000 per <i>annualità assicurativa</i>



15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

15.1 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

15.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della *vertenza* tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della *vertenza* fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito sul *modulo di polizza* o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle *vertenze* alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente alla presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva *comunicazione* a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

15.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 15.1 "Denuncia dei *sinistri* e obblighi dell'*Assicurato*".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell'*assicurazione*.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@ARAG.it,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: +39 045.8290557,
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: sinistri@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: +39 045.8290449.

ARAGTEL

Nelle materie previste nella presente Sezione, l'*Assicurato* può chiamare il numero gratuito.



Per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale,
- leggi, regolamenti e normativa vigente,
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi,
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie della Sezione,
- modalità di denuncia di *sinistro* e documentazione necessaria.

AragTel è operativo:

- dal lunedì al giovedì: 09.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
- venerdì: 09.00 - 13.00



16. CHE COSA POSSO ASSICURARE

16.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua, nei limiti del *massimale* e nei casi indicati nella presente Sezione, assicura le spese legali, le spese peritali, le *spese di giustizia*, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, relativi alla vita privata e connessi alla proprietà e alla custodia dell'*animale*. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali *spese di soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato*.

Sono inoltre garantite le spese:

- A.** legali anche quando la *vertenza* venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- B.** dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'*Assicurato*;
- C.** per le operazioni di esecuzione forzata nel limite di 2 tentativi per *sinistro*;
- D.** per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un *procedimento penale* nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

L'*Assicurato* è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al *sinistro*, al *premio* e/o alla *polizza*.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'*Assicurato* e l'Avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

Reale Mutua e/o ARAG non si assumono il pagamento:

- E.** di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- F.** delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali.

16.2 PRESTAZIONI GARANTITE

Reale Mutua tutela i diritti dell'*Assicurato* nell'ambito della vita privata in relazione alla proprietà o alla custodia dell'*animale* indicato sul *modulo di polizza*, per i seguenti casi:

- A.** richieste di *risarcimento* danni di natura extracontrattuale per danni subiti dall'*animale* per fatti illeciti di altri soggetti;
- B.** richiesta di *risarcimento* per danni extracontrattuali causati dall'*animale* a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della Responsabilità Civile. L'intervento di ARAG è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile.

La presente garanzia opera in primo rischio, nel caso in cui la *polizza* di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente in essere:

- non è operativa nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista dal contratto;
 - non è operativa perché non c'è responsabilità dell'*Assicurato*;
 - non opera perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ha interesse a resistere alle richieste di *risarcimento* del terzo avendo esaurito il *massimale* per liquidare il danno. La garanzia opera per le spese successive;
- C.** difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni degli *Assicurati* connessi alla proprietà o custodia dell'*animale* indicato sul *modulo di polizza*;

- D. controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparti, con valore in lite minimo di € 200;
- E. opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore a € 200.

16.3 SOGGETTI ASSICURATI

L'assicurazione è operante a favore:

- A. dell'Assicurato, proprietario dell'*animale*, e dei componenti del *nucleo familiare*;
- B. dei lavoratori domestici che abbiano in custodia l'*animale* durante lo svolgimento delle loro mansioni;
- C. delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, conviventi e non conviventi.

16.4 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i *sinistri* relativi alla vita privata degli *Assicurati*, in relazione ad eventi occasionati dalla proprietà o dalla custodia del *animale* identificato sul *modulo di polizza*.

17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



17.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Sono coperti i *sinistri* che sono avvenuti:

- A. dalla data di efficacia della presente *polizza* per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- B. trascorsi tre mesi dalla data di effetto della *polizza*, in tutti gli altri casi. Se la *polizza* è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo una precedente *polizza*, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente *polizza*.

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la *polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *polizza* precedente di Tutela Legale.

17.2 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del *sinistro* si intende la data in cui si verifica l'*evento* dannoso inteso, in base alla natura della *vertenza*, come:

- A. il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato;
- B. la violazione o presunta violazione del contratto;
- C. la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data del verificarsi del primo *evento* dannoso.

17.3 UNICO SINISTRO

Uno o più *eventi* dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di insorgenza è quella del primo *evento* dannoso.

Se più *Assicurati* sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, la garanzia opera con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* per *sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli *Assicurati* che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

17.4 MASSIMALE

La garanzia si intende prestata per ciascun *sinistro* fino al raggiungimento del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, senza limite di denunce per *annualità assicurativa*.

17.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni valgono per i *sinistri* che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- A. nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di *risarcimento* danni a terzi di natura extracontrattuale;
- B. nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi.

18. CHE COSA NON È ASSICURATO



18.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale non operano per:

- A. *vertenze* concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- B. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi e di natanti da diporto;
- C. fatti dolosi delle persone assicurate;
- D. *vertenze* in materia fiscale, tributaria e amministrativa;
- E. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- F. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- G. casi di adesione a class action.

19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In questa Sezione non sono previsti limiti, *franchigie e/o scoperti*, salvo il *massimale* previsto sul *modulo di polizza* e indicato al punto 17.4 "*massimale*".

20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

20.1 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

- A. La denuncia del *sinistro* deve essere presentata tempestivamente a Reale Mutua e/o ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
- B. L'*Assicurato* deve informare Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
- C. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

20.2 GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del *sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*. La *fase stragiudiziale* è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la *vertenza* con l'accordo delle *Parti* e si riserva di mandarne la gestione ad un Avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della *fase giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'onere di fornire.

Per la *fase giudiziale* l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un Avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la *vertenza*;
- del proprio luogo di *residenza* o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'Avvocato domiciliatario.

L'incarico all'Avvocato o al *Perito*, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra *Assicurato* e Avvocato, per la *transazione* della *vertenza* e per l'intervento del *Perito* o del Consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di *assicurazione* e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

20.3 RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'*Assicurato* è obbligato a:

- A. restituire le spese che sono state anticipate da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- B. trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di Responsabilità Civile.

20.4 DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL *SINISTRO* E CONFLITTO DI INTERESSI

In caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e ARAG in merito alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

20.5 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa deve:

- A. dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- B. conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti; indicare i mezzi di prova; fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

20.6 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale.

SEZIONE ASSISTENZA

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza e/o* i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di *BLUE ASSISTANCE S.P.A.*, società di servizi facente parte del Reale Group.

Le prestazioni di *assistenza* e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO

+39 011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it

COMUNICANDO:

- le proprie generalità
- il numero di *polizza*
- il tipo di assistenza richiesta
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

21. CHE COSA POSSO ASSICURARE



21.1 COSA ASSICURIAMO

All'*Assicurato* che si trovi in difficoltà a seguito di *infortunio* o *malattia*, propri o del proprio *animale domestico*, ciascuna prestazione è erogata secondo le modalità descritte e può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo ed anno assicurativo.

21.2 PRESTAZIONI E SERVIZI

A. Invio di un Pet Sitter

Qualora l'*Assicurato* sia ricoverato in una *struttura sanitaria* a seguito di *infortunio* o *malattia*, per un periodo non inferiore a 3 giorni, oppure, qualora in seguito alla dimissione da quest'ultima, l'*Assicurato* sia convalescente ed impossibilitato ad uscire dalla propria *residenza*, come prescritto dalla struttura stessa o dal proprio medico, e necessiti di reperire ed attivare un operatore che si prenda cura del suo *animale domestico*, la *Centrale Operativa* provvede a ad inviare il relativo personale presso la *residenza* dell'*Assicurato*, tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 500 per *sinistro*.

In alternativa la *Centrale Operativa* mette a disposizione di un familiare, residente ad oltre 50 Km dal Comune in cui risiede l'*Assicurato*, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (prima classe), per raggiungere ed accudire l'*animale* presso la *residenza* dell'*Assicurato*, tenendone il costo a carico di Reale Mutua.

B. Consegna farmaci e/o alimenti per l'*animale domestico*

Qualora l'*Assicurato* sia impossibilitato a muoversi dalla propria *residenza*, a seguito di *infortunio* o *malattia*, che comporti una permanenza a letto non inferiore a 3 giorni, certificata da prescrizione medica - la *Centrale Operativa* per un periodo massimo di 3 settimane successive all'evento, provvede a garantire la consegna di farmaci non salvavita e/o di generi alimentari per il proprio *animale domestico*.

L'*Assicurato*, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la *Centrale Operativa* fornendo l'elenco dei farmaci da acquistare dietro prescrizione veterinaria, purché rientranti tra quelli regolarmente registrati in Italia, e/o l'elenco degli articoli da acquistare, purché rientranti tra quelli comunemente reperibili nei supermercati, nonché gli estremi per il recapito. La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne - una volta la settimana, previo accordo con l'*Assicurato* e tenendo conto delle norme che regolano il trasporto di medicinali. L'erogazione della prestazione, comprensiva della consegna, è garantita dalla *Centrale Operativa*, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.

A carico dell'*Assicurato* resta il solo costo dei farmaci o dei generi alimentari o di prima necessità ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all'atto della singola consegna.

C. Second Opinion veterinaria

L'*Assicurato* potrà rivolgersi ai *veterinari* di fiducia della *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* e illustrare il caso del proprio *animale domestico*, per il quale abbia già ricevuto la diagnosi per una grave patologia, e per il quale venga richiesta una Second Opinion veterinaria.

Questi forniranno indicazione all'*Assicurato* su tutta la documentazione medica che dovrà presentare al suo *veterinario* (es. referti di visite precedenti ed esiti di esami diagnostici).

Il *veterinario*, a suo giudizio, contatterà i *veterinari* di fiducia della *Centrale Operativa*, e, di concerto con loro, valuterà necessità ed appropriatezza della richiesta di Second Opinion.

Nel caso in cui entrambi ritenessero necessaria la Second Opinion, l'*Assicurato* disporrà l'inoltro, a sue spese e cura, di tutta la suddetta documentazione alla *Centrale Operativa* di *Blue Assistance*.

Una volta visionata la documentazione, i *veterinari* di fiducia della *Centrale Operativa* provvederanno a:

- individuare la struttura veterinaria più appropriata per l'esame del caso;
- elaborare eventuali quesiti di approfondimento;
- trasmettere, tramite la *Centrale Operativa*, la documentazione alla struttura prescelta.

La struttura formulerà una risposta scritta che verrà inviata all'*Assicurato*, unitamente alla documentazione medica originale, per il tramite della *Centrale Operativa* di *Blue Assistance*.

La presente garanzia è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

D. Recupero dell'*animale smarrito e ritrovato*

Qualora l'*animale* si fosse smarrito, o sia stato oggetto di *furto*, e venga ritrovato ad oltre 50 km dal luogo di *residenza* dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* procurerà all'*Assicurato*, o ad un altro componente del *nucleo familiare*, o ad altra persona da lui indicata, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o in treno (prima classe), per andare a recuperare l'*animale* smarrito e ritrovato, fino ad un massimo di € 300 per *sinistro*, tenendone il costo a carico di Reale Mutua.

L'operatività della prestazione è subordinata alla denuncia di *furto* o smarrimento ed all'adeguata dichiarazione attestante il ritrovamento.

La prestazione viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l'*animale* ed in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di trasporto di *animali*.

E. Informazioni telefoniche su associazioni e centri per la protezione *animali*

L'Assicurato potrà contattare la *Centrale Operativa* per chiedere informazioni su associazioni o centri per la protezione *animali* e/o su rifugi per *animali* abbandonati.

Il servizio è fornito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



22.1 AMBITO DI OPERATIVITÀ

Ciascuna prestazione può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo ed anno assicurativo.

22.2 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni e i servizi di *assistenza* sono valide in Italia e si intendono operanti nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione di cui al punto D "Recupero dell'*animale* smarrito e ritrovato" è valida in Europa.

23. CHE COSA NON È ASSICURATO



23.1 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Reale Mutua non eroga le prestazioni qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta di:

- A. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- B. stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- C. eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- D. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- E. atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole prestazioni.

24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie, scoperti* e limiti indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

PUNTO 21.2 GARANZIA assistenza -prestazioni e servizi		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITI
21.2.A	Invio di un Pet Sitter			€ 500 per <i>sinistro</i>
21.2.D	Recupero dell' <i>animale</i> smarrito e ritrovato			€ 300 per <i>sinistro</i>

25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



25.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per attivare la garanzia l'*Assicurato* deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve:

- A. fornire ogni informazione richiesta;
- B. fornire copia della denuncia di furto o smarrimento dell'*animale* presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza;
- C. per la sola prestazione "Supporto psicologico", inviare prescrizione medica, proveniente dal medico di base o specialista, o dalla *struttura sanitaria* presso cui l'*Assicurato* sia stato eventualmente ricoverato, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'*evento* che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto a far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

25.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

25.3 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* stesse sufficienti garanzie di rimborso.

Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

25.4 RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all'erogazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di *assicurazione*.

SERVIZIO NON ASSICURATIVO – MYNET VETERINARIA

Con l'acquisto della *polizza* e finché la stessa è in vigore Reale Mutua offre all'*Assicurato* la possibilità di far effettuare, a tariffa agevolata, prestazioni mediche di cui il proprio *animale* domestico abbia necessità, rese dal network di cliniche veterinarie di eccellenza e da medici *veterinari* specializzati nelle differenti branche, distribuiti capillarmente su tutto il territorio italiano.

L'*Assicurato* potrà inoltre beneficiare dei seguenti servizi:

Consulenza veterinaria telefonica

Qualora l'*Assicurato* necessiti di una consulenza veterinaria telefonica per il suo *animale* domestico, potrà contattare 24 ore su 24 la *Centrale Operativa* che, recepita l'esigenza, provvederà a mettere tempestivamente in contatto l'*Assicurato* con un *veterinario* per chiedere:

- una valutazione dello stato di salute del proprio *animale* domestico. Non verranno però fornite diagnosi né prescrizioni;
- consigli nutrizionali e comportamentali;
- informazioni inerenti alle formalità relative a vaccinazioni, tatuaggi, *microchip*, iscrizione all'anagrafe Nazionale/ Regionale;
- informazioni inerenti a documenti, regole e consigli per viaggi con il proprio *animale* domestico al seguito.

Segnalazione cliniche veterinarie

Qualora l'*Assicurato* necessiti di informazioni per il reperimento di strutture veterinarie di Pronto Soccorso o reperibili sul territorio nazionale ed internazionale, potrà contattare la *Centrale Operativa* che, fatte le dovute ricerche, provvederà a fornire le informazioni necessarie sull'ubicazione e la disponibilità ad accogliere l'*animale* domestico, con costi a carico dell'*Assicurato*.

Il servizio è fornito 24 ore su 24.

A. MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio non assicurativo MYNET è fruibile grazie ad un codice di accesso di 16 cifre (PIN) consegnato all'*Assicurato* entro 7 giorni dalla data di decorrenza della *polizza*.

Per fruire del servizio occorrerà connettersi al sito www.mynet.blue ed inserire il codice di accesso, seguendo le istruzioni presenti direttamente sul sito alla voce "guida alla navigazione".

B. DIRITTI DELL'ASSICURATO

L'*Assicurato* ha diritto di usufruire gratuitamente delle tariffe agevolate per le prestazioni veterinarie al proprio *animale* domestico rese dal network di *Blue Assistance*.

Resta inteso che:

- le prestazioni dei *veterinari*/cliniche veterinarie convenzionate saranno fornite direttamente dai predetti soggetti che saranno gli unici responsabili dell'erogazione di tali prestazioni;
- i corrispettivi relativi alle prestazioni dei *veterinari*/cliniche veterinarie convenzionate saranno a carico dell'*Assicurato* che vi provvederà secondo gli accordi presi con gli stessi;
- le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni dei *veterinari*/cliniche veterinarie convenzionate saranno fornite direttamente dagli stessi, a cui l'*Assicurato* si è rivolto.

ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo

stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO O DEI DIPENDENTI.

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - ASSICURAZIONE PARZIALE.

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1912 - TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI.

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

ART. 1913 - AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1916 - DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Servizio Clienti
Buongiorno Reale**

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

**Assistenza stradale,
per l'abitazione e la salute**

800 092 092

24 ore su 24
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5173 FUR



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.